### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MERCURI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)
- La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACCAMO DANILO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)
- La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 3. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLO CARBONARO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/AVERSA NORMANNA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 59/DIV del 21.10.2014)
- La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOLLI SIMONE SEGUITO GARA ROCCELLA/AGROPOLI DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 29.10.2014)

La C.S.A in accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S.D. U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ciolli Simone a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 5. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LE SANZIONI:
  - **AMMENDA DI EURO 5.000,00**;
- OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
- La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Celano Marsica di Celano (l'Aquila), riduce la sola sanzione pecuniaria all'ammenda di €3.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 6. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALABRESE MASSIMO INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
- La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Celano Marsica di Celano (l'Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 7. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)
- La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Avellino 1912 di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

### Pubblicato in Roma il 5 novembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio